

Delibera n. 32/2021

Proposta tariffaria relativa ai livelli dei canoni e dei corrispettivi dell'infrastruttura ferroviaria gestita da Ente Autonomo Volturno S.r.l., presentata da Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti - Conformità ai criteri di cui alla delibera n. 140/2019 ed alle prescrizioni di cui alla delibera n. 188/2020.

L'Autorità, nella sua riunione dell'11 marzo 2021

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare la lett. a) del comma 2, che stabilisce che l'Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie”*;

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”*, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 4, ai sensi del quale *“[l]e reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto”*;
- l'articolo 1, comma 5, ai sensi del quale *“[p]er le reti di cui al comma 4, le funzioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, sono svolte dall'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto”*;
- l'articolo 11, comma 11, ai sensi del quale *“[i] gestori di infrastrutture ferroviarie regionali di cui all'articolo 1, comma 4, nel caso in cui entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino entità giuridicamente distinte dall'impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedono, entro i successivi novanta giorni, ad affidare le funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies), ad un soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale*

dalle imprese ferroviarie. Tale affidamento è regolato da apposito accordo tra le parti. Ai gestori di tali reti che hanno proceduto al suddetto affidamento non si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Per le finalità di cui all'articolo 5, i gestori di tali reti sono organizzati come divisione incaricata della gestione dell'infrastruttura, non dotata di personalità giuridica, distinta dalla divisione incaricata della prestazione dei servizi ferroviari. Ai capi di divisione incaricati della gestione dell'infrastruttura e della prestazione dei servizi ferroviari si applica il comma 9. Il rispetto dei requisiti di cui al presente comma è dimostrato nelle contabilità separate delle rispettive divisioni dell'impresa";

- *l'articolo 14 comma 1, ai sensi del quale "Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione";*
- *l'articolo 37, comma 3, ai sensi del quale l'Autorità, tra l'altro, "in particolare, controlla che il prospetto informativo della rete non contenga clausole discriminatorie o non attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri discrezionali che possano essere utilizzati per discriminare i richiedenti";*

VISTO il decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria";*

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge del 21 giugno 2017, n. 96, recante *"Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"*, con particolare riferimento all'articolo 47;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante *"Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alla Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione"*, che, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 112/2015, individua le reti ferroviarie di cui al citato comma 4 del medesimo articolo;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 96/2015, del 13 novembre 2015, recante *"Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria";*

VISTA la delibera dell'Autorità n. 140/2019, dell'8 novembre 2019, recante *"Prospetto informativo della rete 2021 Linee suburbane: Cancellino-Benevento, Santa Maria C.V.- Piedimonte Matese presentato da Ente Autonomo Volturno s.r.l. - Indicazioni*

e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2021 nonché alla predisposizione del Prospetto informativo della rete 2022”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 188/2020 del 3 dicembre 2020, recante *“Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2022 presentato da Ente Autonomo Volturmo S.r.l., nonché relative all’elaborazione della proposta tariffaria riferita a canoni e corrispettivi”;*

VISTA la nota del 29 gennaio 2021 (prot. ART 1292/2021), con cui, conseguentemente, l’Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti (di seguito: ACaMIR), ai sensi del punto 6.3.3 dell’Allegato A alla delibera n. 188/2020, ha trasmesso la proposta tariffaria relativa ai livelli dei canoni e dei corrispettivi previsti a partire dall’orario di servizio 2021-2022 per l’infrastruttura ferroviaria interconnessa gestita da Ente Autonomo Volturmo S.r.l. (di seguito: EAV);

VISTA la nota dell’11 febbraio 2021 (prot. ART 1952/2021) con cui ACaMIR ha fornito riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata dagli Uffici dell’Autorità con nota prot. 1654/2021 del 5 febbraio 2021;

VISTI gli esiti degli approfondimenti svolti in merito dai competenti Uffici dell’Autorità;

CONSIDERATO che l’Autorità, nel rispetto di canoni di ragionevolezza, proporzionalità e compatibilità con le caratteristiche specifiche delle singole reti regionali interessate, sta assicurando un percorso di progressivo allineamento dei contenuti minimi dei Prospetti informativi della rete (di seguito: PIR) che i gestori delle infrastrutture regionali interconnesse devono predisporre in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, anche alla luce delle specificazioni che l’Autorità stessa ha individuato, tra l’altro, in esito all’esame dei PIR del gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

CONSIDERATO necessario che i canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, nonché i corrispettivi per l’accesso agli impianti ed ai servizi, siano determinati sulla base dei criteri definiti dall’Autorità con la delibera n. 96/2015, come declinati, secondo criteri di ragionevolezza e compatibilità in relazione alle caratteristiche specifiche della rete interessata e dei servizi di trasporto ferroviario sulla stessa effettuati, con la citata delibera n. 140/2019;

RITENUTO che la proposta tariffaria di cui alla nota prot. ART 1292/2021 relativa a canoni e corrispettivi per l’accesso alla rete ed ai servizi ad essa connessi, come precisata con nota prot. ART 1952/2021, risulta, a seguito del corretto recepimento delle prescrizioni di cui alla delibera n. 188/2020, conforme ai criteri emanati con la delibera n. 140/2019;

su proposta del Segretario generale, visti gli atti del procedimento

DELIBERA

1. la proposta tariffaria per l'orario di servizio 2021-2022 relativa alla infrastruttura ferroviaria gestita da Ente Autonomo Volturno S.r.l., presentata da Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti in data 29 gennaio 2021 (prot. ART 1292/2021), come precisata in data 11 febbraio 2021 (prot. ART 1952/2021), è conforme ai criteri emanati con la delibera n. 140/2019 dell'8 novembre 2019, e può, pertanto, costituire oggetto di pubblicazione nell'ambito dell'aggiornamento straordinario del PIR 2022 da effettuarsi entro il 31 marzo 2021 ai sensi della prescrizione 6.3.4 dell'Allegato A alla delibera n. 188/2020 del 3 dicembre 2020;
2. la presente delibera è comunicata a Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti e ad Ente Autonomo Volturno S.r.l. a mezzo PEC.

Torino, 11 marzo 2021

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)